



COMUNE DI BAGNOLI IRPINO

PROVINCIA DI AVELLINO

CAPITOLATO D'ONERI

SERVIZIO NAVETTA E DI GESTIONE DEI PARCHEGGI A PAGAMENTO, PRESSO LE AREE PIP DI MONTELLA E BAGNOLI, NEL CENTRO ABITATO E IN LOCALITÀ LACENO, IN OCCASIONE DELLA 43[^] EDIZIONE DELLA “MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO NERO E DEI PRODOTTI TIPICI LOCALI - SAGRA DELLA CASTAGNA E DEL TARTUFO”.

SEZIONE I: PREMESSE

Il presente documento contiene la disciplina regolamentare del futuro rapporto tra il Comune di Bagnoli Irpino ed il concessionario del servizio di navetta e di gestione dei parcheggi a pagamento, presso le aree PIP di Montella e Bagnoli, nel centro abitato e in località Laceno, in occasione della 43[^] edizione della “mostra mercato del tartufo nero e dei prodotti tipici locali - sagra della castagna e del tartufo”.

Il presente capitolato deve essere espressamente richiamato nel contratto di concessione e in caso di difformità tra clausole contrattuali e clausole contenute nel presente capitolato, prevarranno queste ultime.

SEZIONE II: CLAUSOLE AMMINISTRATIVE

II.1) OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto:

- 1) la gestione delle seguenti aree di parcheggio a pagamento:
 - *parcheggi nella zona urbana → capacità 1.500 stalli;*
 - *parcheggi presso la zona PIP di Bagnoli → 400 stalli;*
 - *parcheggi presso la zona PIP di Montella → 500 stalli;*
 - *parcheggi in località Laceno → 500 stalli;*
- 2) il trasporto degli avventori, mediante un servizio di bus-navetta, dalle aree di sosta a pagamento periferiche (parcheggi presso le aree PIP di Bagnoli e Montella e in località Laceno) al centro urbano e viceversa durante tutto il periodo di durata della sagra.

Non è previsto il servizio di custodia dei veicoli presso le aree di parcheggio sopra elencate.

II.2) ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Ogni onere relativo al servizio in concessione, è ad esclusivo carico del concessionario che ne dovrà pertanto tenere conto nella formulazione del preventivo. Gli eventuali maggiori oneri, non previsti negli atti della procedura di affidamento, derivanti dalla necessità di osservare la normativa vigente ed eventualmente quella che dovesse entrare in vigore successivamente alla stipula del contratto di concessione, resteranno ad esclusivo carico del concessionario, intendendosi in ogni caso remunerati, con l'incasso dei biglietti e di conseguenza, il concessionario non potrà avanzare alcuna pretesa di compensi assumendosi, con la sottoscrizione del contratto, il rischio di impresa.

II.3) CANONE E AGGIO SUI BIGLIETTI

Il concessionario dovrà pagare al Comune di Bagnoli Irpino:

- il canone concessorio offerto con la presentazione del preventivo economico, prima della stipula del contratto di concessione;
- l'aggio sulla vendita dei biglietti, nella misura non inferiore al 20% del prezzo dei singoli biglietti, offerto con la presentazione del preventivo economico.

Il canone dovrà essere versato al Comune per il tramite del Tesoriere comunale, con indicazione della seguente causale “*Canone concessorio parcheggi a pagamento*”. La somma relativa alla percentuale sulla fornitura dei biglietti dovrà essere versata con la causale “*Acquisto biglietti per sosta a pagamento*”.

II.4) DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà una durata di 6 (sei) giorni, corrispondenti al 21, 22, 23 e 28, 29, 30 del mese di ottobre p.v.

II.5) TIPOLOGIA DI UTENZA

L'utenza sarà costituita da soggetti in possesso di autobus, autocaravan e autovetture.

II.6) DIMENSIONE PRESUMIBILE DELL'UTENZA

In coerenza con la ricettività massima delle aree, le stesse potranno contenere complessivamente circa n. 2.900 posteggi, che comunque non saranno utilizzati in modo costante per tutti i giorni della sagra.

In particolare, il numero massimo di posteggi che saranno riservati alle autovetture è pari a 2.400 e quello destinato agli autocaravan e agli autobus è pari a 500.

Allo stato attuale, i fattori rilevanti ai fini della concessione sono il numero di stalli e i dati rilevati nelle precedenti edizioni della sagra, che sono stati dettagliatamente analizzati e modellati nel piano economico-finanziario a cui si rimanda.

II.7) MODIFICHE CONTRATTUALI

Non sono consentite modifiche contrattuali e non sono previste opzioni di proroga.

II.8) CONSEGNA DELLA CONCESSIONE

La concessione avrà inizio con la consegna ai sensi dell'art. 19 del Decreto MIT 7 marzo 2018, n. 49, che sarà fatta in contraddittorio tra il direttore dell'esecuzione e il concessionario, dietro disposizione del RUP.

II.9) SUBAPPALTO, CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Non consentito.

È vietata ogni forma, totale o parziale, di cessione del contratto di concessione.

In caso di violazione di tali divieti, il Comune di Bagnoli Irpino procederà alla immediata risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione definitiva a titolo di penale, restando salva e impregiudicata ogni altra azione per la refusione di eventuali maggiori danni subiti dal Comune.

II.10) SICUREZZA

In materia di sicurezza, il concessionario ha l'obbligo di:

- 1) presentare, unitamente al proprio preventivo economico, idonea documentazione con la quale dimostri l'avvenuto adempimento degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 in materia di informazione e formazione del personale che sarà impiegato nello svolgimento del servizio oggetto di concessione;
- 2) a svolgere, prima dell'avvio del servizio, una riunione di coordinamento con il RSPP e il personale impiegato nello svolgimento del servizio, allo scopo di informare tutti i soggetti dei potenziali rischi legati alla sicurezza a cui potrebbero essere esposti e le relative misure di sicurezza previste, nonché le eventuali misure organizzative da mettere in atto;
- 3) a presentare, prima della stipula del contratto, di un proprio piano di sicurezza integrativo di quello generale relativo all'intera manifestazione, predisposto dal Comune;
- 4) sorvegliare affinché tutto il personale impiegato per lo svolgimento del servizio, rispetti a pieno le misure di sicurezza previste dai piani di sicurezza.

II.11) CAUZIONE

Il concessionario è tenuto a presentare, ad avvenuto affidamento e prima della stipula del contratto, a norma dell'art. 103 del d.lgs. 50/2016, specifica cauzione definitiva, di importo pari al 10% di quello contrattuale.

Alla cauzione definitiva, possono essere applicate le percentuali di riduzione previste dall'art. 93, comma 7 del d.lgs. 50/2016.

La cauzione deve essere stipulata, ai sensi dell'art. 103, comma 9 del d.lgs. 50/2016, in conformità agli schemi tipo definiti dal Decreto Ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31.

La cauzione sarà svincolata, sussistendone i presupposti, completamente o parzialmente, all'atto della certificazione della regolare esecuzione della concessione da parte del direttore dell'esecuzione.

Per tutto quanto non specificato, vale quanto disciplinato in materia dal d.lgs. 50/2016 e dal DM 31/2018.

La presentazione della cauzione definitiva, è una delle condizioni per poter stipulare il contratto di concessione.

II.12) POLIZZE ASSICURATIVE

Il concessionario è tenuto a presentare, prima della stipula del contratto di concessione, idonea polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, che sollevi l'Amministrazione comunale da ogni e qualsiasi responsabilità per danni derivanti dall'esecuzione dei servizi oggetto di concessione.

Inoltre il concessionario dovrà presentare:

- copia del contratto assicurativo, stipulato ai sensi del d.lgs. 209/2005, relativo a tutti i mezzi di trasporto che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio; si precisa che, la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo;
- copia della carta di circolazione di tutti i veicoli che saranno utilizzati per lo svolgimento del servizio;
- copia del CQC di tutti gli autisti che saranno impiegati nell'espletamento del servizio.

La presentazione delle polizze assicurative, è una delle condizioni per poter stipulare il contratto di concessione.

II.13) CONTROLLI

Il direttore dell'esecuzione, durante tutta la durata del servizio, effettuerà i necessari controlli e le necessarie verifiche per accertare che il servizio venga svolto regolarmente e nel rispetto di quanto disciplinato dal contratto di concessione e dal presente capitolato d'onori.

Nel caso in cui dovessero emergere delle irregolarità nello svolgimento del servizio, il direttore dell'esecuzione procederà all'immediata e tempestiva contestazione al concessionario, anche verbale, con contestuale ordine di rimozione dei vizi rilevati. Avendo la contestazione valore di ordine di servizio, il concessionario sarà obbligato ad ottemperare immediatamente.

II.14) SORVEGLIANZA

Il concessionario dovrà assicurare la costante sorveglianza delle aree sottoposte a tariffazione della sosta, con un adeguato numero di proprio personale per ogni turno comunque non inferiore a 4 operatori per ogni singola area e per ogni turno, al fine di garantire una sufficiente presenza di parcheggiatori su tutte le aree di sosta.

La Polizia Municipale provvederà ai controlli e agli accertamenti delle violazioni di cui all'art. 7, comma 15 e all'art. 157, commi 5, 6 e 8, del Codice della Strada e, quindi, dell'avvenuto pagamento della sosta mediante esposizione dei biglietti.

II.15) PENALI

Qualora il concessionario, per qualsiasi motivo, non porterà a termine il contratto di concessione, verrà incamerata la cauzione definitiva.

Qualsiasi inadempienza da parte del concessionario rispetto agli obblighi contrattuali, sarà sanzionata con una penale di € 500,00 o € 1.000,00 in caso di recidiva.

II.16) RESPONSABILITÀ

L'esecuzione del contratto di concessione resta a totale rischio del concessionario.

Il concessionario è costituito custode delle aree concesse, ed è responsabile di tutti i danni che dovessero accadere durante il periodo della concessione, fatta salva la dimostrazione della propria non imputabilità.

Il concessionario, in conformità alle disposizioni del codice civile nonché del codice penale, è tenuto all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verrà a conoscenza in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, riguardanti il Comune.

Il concessionario si impegna a tenere sempre e costantemente sollevato il Comune di Bagnoli Irpino per danni, molestie, oneri e spese che dovessero conseguire direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività oggetto del presente contratto.

Il concessionario risponde del mancato adempimento alle obbligazioni nascenti dal contratto e di ogni danno o inconveniente, diretto o indiretto, arrecato al concedente o a terzi, nell'esercizio della propria attività.

Il concessionario manleva il Comune di Bagnoli Irpino e i rispettivi amministratori, dipendenti e collaboratori, da qualsiasi richiesta o pretesa risarcitoria da chiunque avanzata nei loro confronti in relazione ad eventuali danni che possano derivare dall'esercizio delle attività oggetto della concessione.

L'infrazione di una qualunque delle suesposte condizioni, può comportare la revoca del contratto di concessione.

II.17) RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

Vale la disciplina di cui agli artt. 108 e 109 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Potrà inoltre essere revocata la concessione, per pubblico interesse ai sensi dell'art. 21-quinquies della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

II.18) RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Qualora il Concessionario non intenda accettare l'affidamento, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della cauzione definitiva eventualmente già prodotta e sarà comunque tenuto al risarcimento degli eventuali superiori danni subiti dal Comune.

Il concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla concessione per comprovati e gravi motivi da comunicare al Comune almeno tre giorni prima e in tal caso, il concessionario dovrà corrispondere al Comune una penale pari alla cauzione definitiva.

II.19) SPESE A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Qualsiasi spesa inerente il contratto o consequenziale ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del concessionario.

Il concessionario, assume a suo completo ed esclusivo carico, tutte le imposte e tasse relative alla concessione di che trattasi, con rinuncia al diritto di rivalsa comunque derivatagli nei confronti del Comune.

II.20) OSSERVANZA DEGLI OBBLIGHI DI CONDOTTA

Il concessionario si impegna ad osservare e fare osservare dai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili col ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16/04/2013 n. 62 (codice di

comportamento dei dipendenti pubblici), ai sensi dell'art. 2 comma 3 dello stesso DPR, nonché il codice di comportamento integrativo adottato dall'Ente.

La violazione degli obblighi di cui al DPR n. 62/2013 sopra richiamato costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del cc.

SEZIONE III: CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

III.1) UBICAZIONE E CAPACITÀ DELLE AREE DI SOSTA

Le aree di parcheggio, ubicate nei Comuni di Montella e Bagnoli Irpino, sono così dislocate:

- parcheggi Laceno (nei pressi del parco giochi “Lacenolandia”);
- parcheggi ubicati presso le zone P.I.P. di Bagnoli Irpino e Montella;
- parcheggi dislocati nell'area urbana del Comune di Bagnoli Irpino (*campo sportivo, via Fortunato, via B. Buozzi, via A. Moro, via Tuoro e via Circumvallazione*).

I parcheggi hanno una capacità complessiva di **2.900** stalli così distinta:

- parcheggi Laceno: **500 stalli**;
- parcheggi dislocati nell'area urbana: **1.500 stalli**;
- parcheggi presso la zona P.I.P. di Bagnoli Irpino: **400 stalli**;
- parcheggi presso la zona P.I.P. di Montella: **500 stalli**.

III.2) ORARI E TARIFFE

Come stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n. 89 del 05/10/2022 il concessionario potrà praticare le seguenti tariffe:

- autovetture € 6,00 e per quelle che sostano nel campo sportivo € 7,00;
- autocaravan € 8,00;
- autobus € 16,00 per l'intera giornata ed € 8,00 per mezza giornata;

Il pagamento effettuato vale fino alla mezzanotte del giorno a cui si riferisce.

Il parcheggio è gratuito per i titolari di contrassegno di invalidità e per tutti i mezzi delle forze di Polizia e di soccorso.

III.3) CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il concessionario dovrà garantire, a proprio rischio e spese, un idoneo servizio a favore degli utilizzatori dei parcheggi, consistente nella gestione delle aree di sosta e del servizio navetta da e per la Sagra.

Il servizio dovrà essere garantito, ininterrottamente, nei giorni 21, 22, 23 e 28, 29, 30 del mese di ottobre p.v. e per l'intera durata giornaliera della manifestazione.

Presso ogni area di parcheggio sarà presente idoneo personale, che avrà il compito di gestire le aree di parcheggio ed inoltre, fatta eccezione dei parcheggi dislocati nell'area urbana, il personale gestirà anche i flussi di avventori che usufruiranno del servizio di trasporto turistico. Ai parcheggiatori compete anche la gestione e la vendita dei biglietti parcheggio.

Per ogni area di parcheggio, dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 4 parcheggiatori e comunque un numero sufficiente di parcheggiatori necessario a garantire la regolare gestione delle aree parcheggio.

Il livello qualitativo del servizio navetta, sarà tale da garantire un tempo medio di attesa non superiore a 20 min (10 min per gli utenti dell'area PIP di Bagnoli Irpino).

Il servizio dovrà essere effettuato dal concessionario con propria organizzazione d'impresa, senza costi ed oneri a carico dell'Amministrazione Comunale, a favore della quale, il concessionario dovrà riconoscere il canone economico e un aggio sulla vendita dei biglietti, che saranno offerti dal concessionario all'atto della partecipazione alla manifestazione di interesse.

Il servizio navetta dovrà essere assicurato con le seguenti modalità:

Tratta **Bagnoli-Laceno**, lunghezza presunta del percorso 10 Km:

- venerdì 21 ottobre → n. 4 navette da n. 54 posti per intera giornata;
- sabato 22 ottobre → n. 4 navette da n. 54 posti per intera giornata;
- domenica 23 ottobre → n. 4 navette da 54 posti per intera giornata;
- venerdì 28 ottobre → n. 4 navette da n. 54 posti per intera giornata;
- sabato 29 ottobre → n. 4 navette da n. 54 posti per intera giornata;
- domenica 30 ottobre → n. 4 navette da 54 posti per intera giornata;

Tratta **Bagnoli-zona PIP Bagnoli**, lunghezza presunta del percorso 2 Km:

- domenica 23 ottobre → n. 3 navette da 54 posti dalle ore 16:00 circa;
- domenica 30 ottobre → n. 3 navette da 54 posti dalle ore 16:00 circa;

Tratta **Bagnoli-zona PIP Montella**, lunghezza presunta del percorso 10 Km:

- domenica 23 ottobre → n. 5 navette da 54 posti dalle ore 20:00 circa;

– domenica 30 ottobre → n. 5 navette da 54 posti dalle ore 20:00 circa;

Tutti i costi del servizio navetta sono a carico del concessionario.

III.4) ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio deve essere espletato dal concessionario in qualità di imprenditore ai sensi dell'art. 2082 del Codice Civile e quindi mediante autonoma organizzazione, provvedendo a reperire tutto ciò che risulti necessario per l'espletamento del servizio e, soprattutto, il personale idoneo ed i mezzi e le attrezzature occorrenti per lo svolgimento del servizio.

Il concessionario è obbligato ad eseguire le prestazioni in modo perfetto e secondo le regole dell'arte, nonché in piena conformità a quanto stabilito nel presente capitolato d'oneri.

Il concessionario avrà la facoltà di eseguire le prestazioni previste nel presente capitolato d'oneri, nel modo che riterrà più opportuno ai fini della loro esecuzione ottimale.

III.5) CARATTERISTICHE DEI MEZZI DI TRASPORTO

Gli autobus devono:

- 1) essere idonei a transitare lungo i percorsi indicati nell'allegata planimetria di inquadramento;
- 2) avere una capienza non superiore a 54 passeggeri;
- 3) avere caratteristiche ambientali almeno pari ai CAM previsti per i veicoli, consultabili al seguente link: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam>;
- 4) essere in perfetto stato di efficienza e manutenzione;
- 5) garantire idonei livelli di sicurezza per gli utilizzatori;
- 6) essere opportunamente puliti e sanificati all'inizio e alla fine di ogni turno;
- 7) muniti di pedana ritraibile per consentire l'accesso anche alle persone diversamente abili;
- 8) riportare al loro interno l'indicazione con il numero massimo dei posti (capienza) corrispondenti a quelli indicati nella carta di circolazione;
- 9) essere in regola con la normativa in materia di circolazione degli automezzi, alla data di esecuzione del servizio;
- 10) essere collaudati a norma di legge, avere il relativo documento di circolazione ed essere in regola con gli obblighi di legge in materia di revisione;
- 11) avere le caratteristiche tecniche previste dal D.M. 18/04/1977 e più in generale, da tutte le normative in materia di trasporto;
- 12) essere dotati di assicurazione obbligatoria ai sensi del Nuovo Codice delle Assicurazioni di cui al d.lgs. 209/2005, con la precisazione che la garanzia per i terzi trasportati deve essere prevista per tanti posti quanti sono quelli indicati nella carta di circolazione.

Il concessionario deve garantire un idoneo numero di mezzi sostitutivi, necessari a garantire che non si verifichi alcuna interruzione o ritardo del servizio, in numero almeno pari a 2 autobus per ogni giorno della sagra.

III.6) PERSONALE

Il concessionario è tenuto a rispettare, per il proprio personale dipendente, tutte le norme e disposizioni sulle assicurazioni sociali, infortunistiche e di assistenza, le disposizioni legislative regolamentari in materia di lavoro e in generale tutte quelle leggi e norme vigenti, o emanate nel corso della concessione, sollevando il Comune di Bagnoli Irpino da ogni responsabilità al riguardo.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad attuare, nei confronti dei lavoratori impiegati nel servizio, condizioni normative e retributive conformi a quelle fissate dalle disposizioni legislative e dai contratti ed accordi collettivi di lavoro, applicabili nel caso in specie.

Resta in ogni caso fermo che tutto il personale impiegato dovrà:

- 1) mantenere un comportamento irreprensibile, improntato alla massima educazione e professionalità nei confronti degli utenti;
- 2) rispettare rigorosamente il codice della strada;
- 3) adottare le cautele e gli accorgimenti che garantiscano l'incolumità fisica e la massima sicurezza dei viaggiatori soprattutto nei momenti più critici del servizio (chiusura e apertura porte, avvio degli autobus, operazioni di salita e discesa, transito in luoghi di particolare affollamento, ecc.); tutto ciò dovrà essere opportunamente tenuto conto nel piano di sicurezza;
- 4) non caricare a bordo passeggeri oltre il numero consentito dalla carta di circolazione;
- 5) essere dotati di telefono cellulare al fine di garantire la tempestiva comunicazione di ogni avversità eventualmente occorsa;
- 6) indossare tesserino di riconoscimento con il logo della impresa concessionaria e le proprie generalità;
- 7) indossare abbigliamento conforme al servizio da svolgere; i parcheggiatori, dovranno indossare pettorine catari-frangenti.

Gli autisti devono essere in possesso di patente di guida D o superiore e di CQC per trasporto persone.

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione deve essere in possesso dei requisiti di cui al d.lgs. 81/2008.

Per tutto il personale vigono:

- 1) tutti i diritti e tutti i doveri di cui alla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale di Lavoro;
- 2) gli obblighi derivanti dal codice di comportamento del Comune di Bagnoli Irpino;
- 3) le disposizioni impartite dal concessionario.

Il trattamento economico previsto per il personale, è quello stabilito dalla vigente Contrattazione Collettiva Nazionale e dalla disciplina vigente in materia di trattamento economico previdenziale.

Bagnoli Irpino 06/10/2022

Il Responsabile del Settore di P.M.
(Cap. Michele Caponigro)

Allegato: planimetria di inquadramento

INQUADRAMENTO PLANIMETRICO

